



**COMUNE DI CASTEL ROZZONE**  
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I  
SERVIZI DI IGIENE URBANA**

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 11/11/2023)

Castel Rozzone, 11 novembre 2023

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - OBIETTIVO.....	3
Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 3 - PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI .....	4
Art. 5 - ESCLUSIONE .....	4
Art. 6 – DEFINIZIONI .....	5
ART. 7 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .....	9
Art. 8 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	9
ART. 10 – ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO .....	13
ART. 11 – INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	14
Art. 12 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI .....	14
Art. 13 – FINALITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	15
Art.14 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA .....	15
Art.15 – MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI .....	15
Art.16 – PERIODICITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA.....	16
Art. 17 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO .....	16
Art. 18 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI.....	18
Art.19 – MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI.....	18
ART.20 – FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE .....	19
Art.21 –CENTRI DI RACCOLTA .....	19
ART.22 – TRASPORTO, PESATURA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	22
ART. 23 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI.....	22
TITOLO III – RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI .....	24
ART. 24 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE .....	24
ART. 25 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA .....	24
ART. 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO .....	24
ART. 27 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO.....	25
ART. 28 – RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO).....	25
ART. 29 - RACCOLTA DI PILE, FARMACI SCADUTI E PICCOLI RAEE.....	26
ART. 30 – RIFIUTI VEGETALI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO .....	26
Art. 31 – FREQUENZE E MODALITA’ PARTICOLARI DI RACCOLTA .....	26
ART. 32 - RACCOLTA SU CHIAMATA .....	27
TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI.....	27
Art. 33 - AUTOCOMPOSTAGGIO .....	27
Art. 34 – RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE AI FINI DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE .....	29
Art. 35 – MENSE SCOLASTICHE CON DOTAZIONI LAVABILI.....	29
Art. 36 - ECOFESTE .....	29
TITOLO V – RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	30
ART. 37 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	30
Art. 38 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO .....	31

Art. 39 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI.....	31
Art. 40 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA .....	32
Art. 41 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI .....	33
Art. 42 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	33
Art. 43 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	33
Art. 44 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	34
Art. 45 - VOLANTINAGGIO .....	34
ART. 46 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA .....	34
Art. 47 - AREE DI SOSTE PER NOMADI .....	35
Art. 48 - SGOMBERO DELLA NEVE .....	35
Art. 49 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI.....	35
TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI .....	36
Art. 50 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO.....	36
Art. 51 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO .....	36
Art. 52 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI.....	37
Art. 53 - VIGILANZA E CONTROLLO .....	37
Art. 54 – VERIFICHE E CONTROLLI .....	37
Art. 55 – ISPETTORE AMBIENTALE .....	38
Art. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	38
Art. 57 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA .....	39
Art. 58 - SANZIONI.....	39
ALLEGATO “A” - TABELLA SANZIONI.....	40
ALLEGATO “B” - PRASSI OPERATIVA PER LA CONSEGNA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	42
ALLEGATO “C” - CARATTERISTICHE LOCALE IMMONDEZZAIO O PIAZZOLA ECOLOGICA DI OGNI FABBRICATO .....	44
ALLEGATO “D” - PRASSI OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI SU CHIAMATA.....	45
ALLEGATO “E” - RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI .....	46
ALLEGATO “F” - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA’ DI GESTIONE ED ACCESSO .....	48

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 - OBIETTIVO**

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.

2. La gestione dei rifiuti speciali resta di competenza dei produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 e 205 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e dell'art.15 della L.R. 26 del 12/12/2003, nel rispetto dei criteri definiti nel decreto legislativo e della legge regionale citata, nonché dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1990 del 20/06/2014.

## **Art. 3 - PRINCIPI GENERALI**

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
- devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. A tal scopo il Comune provvede a:

- a) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
- b) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
- c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di potere avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e di smaltimento;
- d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale.

#### **Art. 4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

#### **Art. 5 - ESCLUSIONE**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

- i materiali esplosivi in disuso.

## Art. 6 – DEFINIZIONI

1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni che fanno integralmente riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. In caso di successive variazioni al predetto articolo, varranno le definizioni normative in esso contenute in ossequio al principio di gerarchia delle fonti.

### 2. Sono **rifiuti urbani**:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. 152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato "E" al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
- g. provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, f.

### 3. Sono **rifiuti speciali**:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato "E" al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato "E" al presente Regolamento);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato "E" al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato "E" al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);

i. i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

5. Sono **rifiuti urbani pericolosi** quelli prodotti da utenze domestiche che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra questi rifiuti i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati con i seguenti simboli "T" - "T+" - "F" - "C" - "Xn" - "Xi".

6. Sono **rifiuti ingombranti** quelli costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.

7. Sono **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)** quelli individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014. A titolo non esaustivo sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli elettrici, piccoli elettrodomestici ed utensili elettrici.

8. Sono **rifiuti vegetali** quelli provenienti da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc..) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.

9. Sono **rifiuti cimiteriali** quelli di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione o dalle ordinarie attività cimiteriali.

10. Sono **rifiuti urbani residui (RSU)** quelli risultanti dall'attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.

11. Sono rifiuti della frazione differenziata:

- a. **carta e cartone** costituita, a titolo non esaustivo da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- b. **imballaggi in vetro e in metallo** costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.
- c. **imballaggi in plastica** costituita, a titolo non esaustivo da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- d. **presidi igienici** è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento conformi alle specificità del rifiuto ed è costituita, a titolo non esaustivo da pannoloni e pannolini, traverse, sacche per stomia, cateteri.

- e. **fazione umida (FORSU)** costituita da rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.

12. Sono **altri rifiuti** quelli che normalmente sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sotto frazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

13. Sono **rifiuti urbani esterni** quei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza dei servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive delle rogge o dei canali appartenenti al pubblico demanio.

14. Ulteriori definizioni:

- a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
- b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
- c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
- d. Composter: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
- e. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
- f. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.
- g. Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
  - 1. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
  - 2. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni dei rifiuti urbani.

- h. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- i. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- j. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- k. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- l. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- m. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
- n. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- o. Utenti del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
- p. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- q. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo ad eccezione del contenitore rigido dotato di microchip.

## **ART. 7 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
2. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.

## TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

### Art. 8 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

#### 1. Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 49/2014: giocattoli elettrici, piccoli elettrodomestici ed utensili elettrici

- R1 – Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori);
- R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici);
- R3 – Apparecchiature contenenti componenti pericolose (televisori, monitor, schermi);
- R4 – Altri RAEE (computer e tutte le relative periferiche, telefoni cellulari, telefoni fissi, citofoni, calcolatrici, forni elettrici, apparecchi luminosi, pannelli fotovoltaici, giocattoli elettrici, piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, ecc.);
- R5 – Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon, tubi fluorescenti, lampade, ecc.);

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale di cui all'art.21 del presente Regolamento;
- alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come "ingombranti"; in questo caso, occorre prenotare il servizio, attenendosi alle indicazioni dell'Ufficio medesimo riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi.

In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente.

#### 2. Imballaggi

Viene definito imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

- a. imballaggio primario o per la vendita l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- b. imballaggio secondario o multiplo, l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento

degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- c. imballaggio terziario o per il trasporto, l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.

Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul "vuoto a rendere" nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il rimpiego o riutilizzo degli imballaggi.

### *3. Rifiuti inerti*

Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006.
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti indicati all'art.5, tabella 1, del DM 3.8.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché apparecchi sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata dalle utenze domestiche mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta da parte degli utenti.

Per il conferimento di macerie sciolte derivanti da piccoli lavori domestici svolti direttamente da utenze residenziali, si determina in 0,25 mc (corrispondente a n. 10 bidoni da 25 litri) la quantità massima conferibile all'anno da ogni utenza domestica presso il centro di raccolta differenziata comunale in funzione delle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata.

Il materiale raccolto verrà conferito presso impianto di recupero autorizzato.

I rifiuti inerti prodotti da utenze non domestiche non possono essere conferiti al circuito di gestione comunale.

### *4. Oli e grassi esausti*

I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in cui questi ultimi fossero impossibilitati ad adempiere alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, ecc. degli oli e dei grassi vegetali, animali o minerali

esausti, possono stipulare contratti con la ditta che gestisce il servizio comunale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, compatibilmente con l'autorizzazione in suo possesso, per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

### *5. Rifiuti cimiteriali*

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a. del comma precedente devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero e sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b. del comma precedente devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).

Sono inoltre classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

## *6. Indumenti*

Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale oppure presso i punti di conferimento stradale sparsi sul territorio comunale previa stipula di apposita concessione con il Comune.

## *7. Rifiuti urbani pericolosi*

Si considerano rifiuti urbani pericolosi prodotti dalle utenze domestiche:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti;

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti.

La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

## *8. Rifiuti sanitari*

Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel DPR 254 del 15/07/2003.

## **Art. 9 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.

2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.

3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore del servizio) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

4. Al Responsabile del Servizio Tecnico comunale competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

## **ART. 10 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:

- a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
- b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale/sovracomunale, nel rispetto della normativa applicabile;
- c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
- d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
- e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Responsabile al termine di ogni servizio; laddove richiesto dal Comune, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, come meglio precisato agli artt. 53 e 54;
- g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
- h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.

2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. Il Gestore del servizio può provvedere alla stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali ed in particolare di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata. Si esclude invece l'applicazione di penali direttamente connesse al mancato raggiungimento di specifiche soglie di raccolta differenziata.

## **ART. 11 – INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le stesse possono:

- promuovere iniziative;
- partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

## **Art. 12 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI**

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.

2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione della norma in materia di gestione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di

detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto dalla vigente normativa.

3. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
- migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

### **Art.14 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA**

1. Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di favorire le operazioni di raccolta ordinatamente.

2. Per le utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento per l'applicazione della TARI può prevedere riduzioni tariffarie.

### **Art.15 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato.

2. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.

3. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

4. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:

- servizi di raccolta porta a porta ;
- servizi di raccolta tramite contenitori stradali (solo per pile, farmaci, piccoli RAEE e indumenti);

- servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
- servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti.

5. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli.

6. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI

7. L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

## **Art.16 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

1. La raccolta porta a porta periodica è programmata in giorni fissi.

2. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune e consegnati, a cura dell'Ufficio Anagrafe, a tutti i nuovi residenti e a coloro che cambiano zona di residenza.

3. Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso altri Uffici comunali ed, in particolare, presso l'Ufficio ecologia.

4. La frequenza della raccolta dei rifiuti porta a porta è stabilita, indicativamente, come segue:

- una volta alla settimana per i rifiuti indifferenziati,
- con frequenza quindicinale per gli imballaggi di plastica, per il vetro e il barattolame, per la carta;
- una volta alla settimana per la frazione umida; due volte alla settimana nel periodo estivo (giugno/settembre);

5. La frequenza di raccolta della frazione organica può occasionalmente essere ridotta ad una sola volta alla settimana qualora uno dei due giorni stabiliti venga a coincidere con una festività. Il Comune può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.

6. E' fatta salva la possibilità di frequenze diverse per i produttori di rifiuti, convenzionati con il Comune per il quale si rimanda al Regolamento TARI ed all'Art. 31 del presente Regolamento.

## **Art. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO**

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.

2. Per le utenze condominiali la raccolta dei rifiuti avviene su base condominiale pertanto è necessario organizzare uno spazio (coperto o scoperto) interno al condominio dove ogni utente ivi residente ed iscritto a ruolo TARI possa conferire il proprio rifiuto in maniera differenziata prima del conferimento a bordo strada nel giorno di raccolta. Le caratteristiche del locale immondezzaio o della piazzola ecologica sono dettagliate nell'Allegato "C".

3. E' vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori:

- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari ancora imballati);
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- materiale acceso o non completamente spento;
- liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
- materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;

4. E' altresì vietato:

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

5. Il conferimento di ogni tipologia di rifiuti dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore o sacco, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento.

6. Per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.

7. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

8. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Qualora siano utilizzati sacchetti o contenitori dotati di *microchip*, di codici a barre o altro strumento di identificazione, l'esame deve limitarsi ad accertare la violazione, senza procedere ad ispezioni puntuali, finalizzate ad individuare il conferente.

## **Art. 18 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI**

1. Il Comune effettua il servizio di raccolta porta a porta periodica delle seguenti frazioni di rifiuto:
  - imballaggi in plastica (inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti – anche in polistirolo -, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; piatti e bicchieri puliti da eventuali frazioni organiche (sono escluse le posate) e grucce appendiabiti. Restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio);
  - carta e cartone (con inclusi i contenitori in tetrapak - carta accoppiata con polietilene e/o alluminio);
  - vetro e lattine;
  - residui alimentari (frazione umida);
  - secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei RAEE, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi).
  
2. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:
  - a) sacchi semitrasparenti a perdere in polietilene per gli imballaggi in plastica o contenitori rigidi gialli;
  - b) borse di carta, cartoni o contenitori rigidi bianchi per la raccolta della carta e del cartone;
  - c) contenitori rigidi o bidoni blu per la raccolta congiunta del vetro e del barattolame.
  - d) sacchetti biodegradabili inseriti in contenitori rigidi, verdi, dotati di coperchio, per la raccolta della frazione umida organica, che residua della preparazione o consumazione dei pasti o dei prodotti alimentari, nonché per gli imballaggi di plastica biodegradabile, contrassegnati dal marchio del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
  - e) contenitori rigidi grigi dotati di micro chip per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
  
3. E' vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.
  
4. Il Comune provvede, secondo le modalità contenute nell'allegato "B" del presente regolamento, alla distribuzione di contenitori rigidi per l'indifferenziato dotato di tag alle utenze. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i contenitori rigidi forniti dal Comune per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e contenitori adeguati per gli altri rifiuti raccolti porta a porta, conformi a quanto indicato nei precedenti punti c), d) ed e).
  
5. I contenitori rigidi con una capacità superiore a 60 litri per il vetro/lattine e per la frazione umida e con una capacità superiore a 120 litri per la carta, dovranno essere esclusivamente di tipo ribaltabile con attacco DIN.

## **Art.19 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI**

1. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:
  - I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
  - i sacchi ed i contenitori devono essere esposti non prima delle 19.00, sia nel caso in cui la raccolta avvenga la sera stessa sia nel caso in cui avvenga il mattino seguente;

- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;
- i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza entro la giornata dall'avvenuto svuotamento; è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva.

2. E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti. È altresì vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

3. Fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi in apposito locale immondezzaio, o in idonea area esterna. Le caratteristiche del locale immondezzaio o della piazzola ecologica sono dettagliate nell'Allegato "C".

4. E' vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.

## **ART.20 – FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE**

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali, previo assenso espresso del Comune di Castel Rozzone.

2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire correttamente i pesi ai diversi Comuni serviti contestualmente.

3. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non può mescolare i rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale di Castel Rozzone con quelli raccolti in altro Comune.

## **Art.21 –CENTRI DI RACCOLTA**

1. I Centri di Raccolta Comunale sono aree realizzate ed autorizzate secondo le modalità previste dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e sono destinate a stoccare, in vista dell'avvio a recupero/smaltimento, le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, del Gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il Comune di Castel Rozzone dispone di un Centro di Raccolta situato in via Don Bosco. Esso integra il servizio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani , in quanto consente il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.

3. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il servizio, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del vigente PRGR e non raccolte già a domicilio o con Centro di Raccolta Mobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia.

4. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, salvo al personale espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

5. Il Centro di Raccolta Comunale viene custodito e presidiato dal Gestore del servizio, negli orari di apertura, al fine di:

- a. Evitare il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- b. Evitare l'accesso a utenze non iscritte a ruolo TARI del Comune di Castel Rozzone.
- c. Evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
- d. Favorire quanto più possibile il conferimento differenziato delle varie frazioni, in funzione del loro avvio a recupero, minimizzando così il conferimento nel cassone dedicato ai rifiuti ingombranti.
- e. Evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente.
- f. Sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
- g. Aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta.
- h. Curare la pulizia del Centro di Raccolta ed in particolare delle aree circostanti ai contenitori ed ai cassoni, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni di sicurezza e di igiene.

6. Il Gestore del Servizio del Centro di Raccolta comunale dovrà inoltre:

- a. Compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
- b. Redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a trattamento.
- c. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento.
- d. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
- e. Coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

7. È fatto espresso divieto di:

- a. Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
- b. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta.

- c. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta.
- d. Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.
- e. Effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; l'asporto dei rifiuti è consentito al solo Gestore del servizio.

8. Le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato ai Centri di Raccolta i seguenti rifiuti:

<b>E.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
15.01.07	Imballaggi di vetro
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
20.01.01	Carta e cartone
20.01.10	Abbigliamento
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
15.01.10* 20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

9. Le utenze non domestiche, iscritte alla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, possono conferire in modo differenziato ai Centri di Raccolta i seguenti rifiuti:

<b>E.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
15.01.07	Imballaggi in vetro
20.01.01	Carta e cartone
20.01.10	Abbigliamento
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)

20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

10. Il Gestore del servizio potrà conferire ai Centri di Raccolta, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i seguenti rifiuti derivanti esclusivamente dal servizio effettuato sul territorio comunale:

- le terre di spazzamento (E.E.R. 20.03.03);
- il rifiuto urbano residuo derivante dallo svuotamento cestini (E.E.R. 20.03.01);

## **ART.22 – TRASPORTO, PESATURA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di Castel Rozzone.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:

- tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
- il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

## **ART. 23 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI**

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza

della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

## **TITOLO III – RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI**

### **ART. 24 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosa.
2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da litri 120/240/360 di colore bianco.
3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Art. 16.
4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs. 152/2006) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

### **ART. 25 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, confezionati in sacchi in plastica chiusi semitrasparenti da 120 litri; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da litri 120/240/360 di colore giallo.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Art. 16.
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs. 152/2006) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

### **ART. 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e metallo.
2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, a mezzo di contenitori rigidi (volume 40-50 litri); si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da litri 120/240 di colore blu.
3. Gli imballaggi in vetro ed in metallo raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Art. 16.

4. Il rifiuto verrà conferito dal Gestore del servizio presso il Centro di Raccolta oppure a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

## **ART. 27 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

2. Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio in bidoni da 40/50 litri oppure in bidoni carrellati da 240 litri o in cassonetti da 1.100 litri, tutti di colore grigio e dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune a mezzo del Gestore del servizio.

3. I presidi igienici dedicati alla cura della persona (pannolini, pannoloni, traverse igieniche, cateteri e sacche per stomia), pur classificati come rifiuto urbano residuo, vengono raccolti a domicilio in specifici bidoni da 50 litri dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune a mezzo del Gestore del Servizio. Il circuito di raccolta non è finalizzato all'avvio a recupero di materia del rifiuto, ma alla sola limitazione del numero di utilizzi del contenitore dedicato al rifiuto urbano residuo di cui al comma 2 da parte delle utenze che fanno uso di presidi igienici.

4. Il servizio viene reso alle sole utenze domestiche che abbiano, alternativamente, i seguenti requisiti:

- presenza nel nucleo familiare di uno o più bambine/i al di sotto dei tre anni;
- presenza nel nucleo familiare di persone che necessitano dell'uso di presidi igienici (pannoloni, sacche per nutrizione enterale o parenterale, cateteri, traverse);

Sono esclusi dal servizio di cui al presente comma i presidi igienici utilizzati per gli animali domestici.

5. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni indicati all'Art. 16.

6. I rifiuti di cui ai commi 1 e 3 verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

## **ART. 28 – RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica.

2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari (max 5 decimetri cubi/5 litri per conferimento), purché di origine domestica (es. fiori recisi).

3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti all'interno delle utenze a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili certificati posti in bidoncini da litri 10/20 di colore verde. Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo i suddetti bidoncini o, in alternativa bidoni da litri 30/35 o bidoni carrellati da 120/240/360 litri di colore verde, nei giorni definiti nell'Art. 16.

4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.

## **ART. 29 - RACCOLTA DI PILE, FARMACI SCADUTI E PICCOLI RAEE**

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata di pile esauste, farmaci scaduti e piccoli RAEE.

2. I suddetti rifiuti vengono raccolti mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i contenitori Ecopunto ed i Centri di raccolta comunali. L'Ufficio Ambiente stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

3. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.

## **ART. 30 – RIFIUTI VEGETALI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

1. I rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure direttamente presso centri di trattamento autorizzati.

2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà porre particolare attenzione affinché i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

## **Art. 31 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA**

1. Si rimanda al Regolamento TARI per la definizione delle utenze speciali ovvero che richiedano una raccolta rifiuti non conforme agli standard di regolamento (per quantità, tipologia, modalità, tempistiche ecc.) diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U. e che verranno di volta in volta stabilite in base ad apposite convenzioni e che comporteranno, per i relativi utenti, tariffe extra TARI proporzionali agli oneri che ne derivano.

2. L'istanza dell'utenza speciale verrà istruita dall'Ufficio ecologia unitamente al Gestore del servizio anche con apposito sopralluogo in sito a valle del quale verrà avanzata una specifica offerta economica per l'effettuazione del nuovo servizio, che se accettata, verrà formalizzata in apposita convenzione onerosa extra T.A.R.I..

## **ART. 32 - RACCOLTA SU CHIAMATA**

1. Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni nella misura di un numero massimo di pezzi a richiesta pari a cinque.

2. Il servizio avviene, di norma, il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le ore 16.00, previa specifica richiesta di appuntamento, entro il lunedì precedente alla raccolta.

3. L'esposizione dei rifiuti a cura dell'utente deve avvenire esclusivamente il giorno di raccolta e per i rifiuti oggetto di prenotazione.

4. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica e ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale o veicolare. La prassi operativa per il conferimento su chiamata di rifiuti ingombranti è contenuto nell'Allegato "D".

## **TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI**

### **Art. 33 - AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. Il compostaggio domestico si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett. e) art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata. Essa è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

2. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico delle frazioni umida e verde dei rifiuti urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di Composter autoprodotti in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del processo di compostaggio domestico dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- d. cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.

7. Il compostaggio individuale si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche.

8. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

9. Durante la gestione del processo di compostaggio individuale dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, monitorando in modo regolare l'andamento della temperatura del materiale e provvedendo al suo periodico rivoltamento, realizzato con attrezzature adeguate ai quantitativi da movimentare;
- c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

10. Possono essere oggetto del compostaggio individuale esclusivamente rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai soli processi produttivi direttamente realizzati dall'Utente, escludendosi pertanto rifiuti prodotti da terzi.

11. Gli utenti che effettuano il compostaggio individuale come descritto al presente articolo, possono fruire di una riduzione della TARI. L'applicazione della suddetta riduzione è disciplinata dal vigente Regolamento per l'Applicazione della TARI.

## **Art. 34 – RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE AI FINI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**

1. Ai sensi della Legge 155 del 25/06/2003 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", detta del Buon Samaritano, può essere istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.

## **Art. 35 – MENSE SCOLASTICHE CON DOTAZIONI LAVABILI**

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, presso le mense scolastiche comunali gli alimenti ed i cibi sono serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate).

## **Art. 36 - ECOFESTE**

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti indicazioni:
  - per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro ed in metallo, degli oli esausti.
  - per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili o compostabili, distribuzione bevande alla spina o in vuoto a rendere.
2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

## **TITOLO V – RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **ART. 37 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:

- a. strade e piazze classificate di livello comunale;
- b. tratti urbani di strade provinciali e statali;
- c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
  1. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
  2. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  3. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.

3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria.

4. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

5. Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d'acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Castel Rozzone, anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o gestori.

6. Tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande con consumazione in sito o da asporto sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via e presso le aree circostanti, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

## **Art. 38 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO**

1. Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria.
3. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.
5. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei pubblici mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di vendita assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata in maniera differenziata come prescritto dal presente regolamento.

## **Art. 39 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI**

1. I gestori di esercizi per spettacoli viaggianti e/o manifestazioni che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata in modo differenziato.
2. All'orario di chiusura dell'attività l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi.

5. Il Gestore del servizio, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo servizio di pulizia che comprende interventi preventivi prima della manifestazione, durante la manifestazione ed a ultimazione della stessa.

6. All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'Ufficio ecologia fornisce indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. L'Ufficio ecologia provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti gli appositi sacchi e/o contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.

7. All'atto della domanda per l'occupazione delle aree e per lo svolgimento delle manifestazioni devono essere specificate le condizioni di cui sopra e il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire previo versamento di un importo a titolo di cauzione, di importo adeguato alla superficie occupata e ai giorni di durata della manifestazione, per garantire la corretta conduzione dell'area occupata. La cauzione viene restituita al termine delle attività autorizzate, dopo che il personale preposto dal Comune ha accertato il rispetto delle condizioni di cui sopra.

## **Art. 40 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA**

1. Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.

2. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.T.S. competente.

Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche.

3. Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia Locale, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
- la pulizia periodica dei monumenti pubblici.

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

## **Art. 41 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI**

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori stradali.

2. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono lavati e disinfettati.

3. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori stradali o all'interno di essi:

- i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i RAEE, anche se di piccole dimensioni.

4. In tutte le aree ad alta frequentazione (strade, parchi, palazzi pubblici, ecc) ed in corrispondenza dei cestini/contenitori stradali il Comune può prevedere la presenza anche di appositi posacenere. I mozziconi di sigaretta devono essere ben spenti prima di essere introdotti all'interno dei posacenere stradali.

5. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

## **Art. 42 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

## **Art. 43 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.**

1. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc.. Gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita. La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati.

## **Art. 44 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali provocando lo spargimento sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

## **Art. 45 - VOLANTINAGGIO**

1. Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali. E' vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze.
2. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario effettuato con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine, al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.

## **ART. 46 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA**

1. Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
3. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, la durata ed i costi.
4. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc.
5. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia delle aree di cantiere nonchè alle aree limitrofe agli accessi di cantiere, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.).
6. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate dai cantieri stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

## **Art. 47 - AREE DI SOSTE PER NOMADI**

1. Qualora istituite le aree assegnate alla sosta dei nomadi sono soggette al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicando i criteri per la differenziazione dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 48 - SGOMBERO DELLA NEVE**

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate.

2. In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

3. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

4. E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

5. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove (preferibilmente all'interno delle proprietà) fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

## **Art. 49 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i giardini. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

2. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio, non vedenti).

## **TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

### **Art. 50 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO.**

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi per natura, momento di conferimento o modo di confezionamento a quanto previsto nel presente regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
2. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.
3. Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa.

### **Art. 51 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO**

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.
3. E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto.
4. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 58, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
6. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 52 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI**

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di un apparecchio fototrappola o di una telecamera.

2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

## **Art. 53 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono accertate da Agenti del Servizio:

- della Polizia Locale e del Servizio Ecologia,
- dell'Istituto degli Ispettori Ambientali appositamente designato,
- Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai registri istituiti per Leggecon cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione.

2. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

## **Art. 54 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1. I soggetti accertatori sono autorizzati ad eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

2. L'oggetto del controllo può riguardare la natura dei rifiuti, il momento di conferimento o il modo di confezionamento, il luogo di conferimento secondo quanto previsto nel presente regolamento.

3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.

4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

## **Art. 55 – ISPETTORE AMBIENTALE**

1. Può essere istituita la figura dell'Ispettore Ambientale ai fini della prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti con lo scopo di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

2. Per la nomina ad ispettore Ambientale occorre avere frequentato e superato un corso di formazione della durata di almeno 20 ore tenuto da personale esperto e qualificato o dal Comandante della Polizia Locale.

3. L'Ispettore Ambientale è nominato con decreto sindacale in qualità di autorità locale per la tutela della salute ed igiene pubblica unicamente per il rispetto del presente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Tale decreto può essere sospeso o revocato con medesimo provvedimento motivato del Sindaco. All'Ispettore Ambientale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti la sua abilitazione.

4. L'Ispettore Ambientale si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale che esercita i poteri di accertamento di cui alla Legge 689/1981 per svolgere le seguenti attività:

- a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento/smaltimento dei rifiuti;
- b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) Vigilanza, controllo e accertamento di tipo sanzionatorio, con dovere di segnalazione al Comando di Polizia Locale.

5. L'Ispettore Ambientale per essere nominato deve avere i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- Aver raggiunto la maggiore età;
- Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanne anche non definitive e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- Non aver subito condanne penali, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;

## **Art. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti

per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art.201 del D.Lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

## **Art. 57 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

## **Art. 58 - SANZIONI**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste all'art. 255 (abbandono di rifiuti) e seguenti della norma stessa;
- per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.

2. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

3. I valori minimi e massimi delle sanzioni di cui alla successivo Allegato "A" potranno essere rivisti periodicamente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale in funzione dell'andamento della raccolta dei rifiuti e delle principali tipologie di abusi riscontrati sul territorio.

## ALLEGATO "A" - TABELLA SANZIONI

<b>Articoli</b>	<b>Descrizione violazione</b>	<b>Sanzione in €</b>
12 comma 2	Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali	Da 85 a 450
8 comma 1	Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi pericolosi	Da 85 a 250
8 comma 8	Conferimento improprio di rifiuti sanitari	Da 60 a 500
18 comma 3	Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili.	Da 60 a 200
17 comma 3	Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti diversi da quelli a cui è destinato.	Da 50 a 150
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti pericolosi.	Da 60 a 300
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione dei aree verdi.	Da 60 a 300
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di materiale acceso o non completamente spento	Da 60 a 300
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di liquidi o materiali impregnati di liquidi	Da 60 a 300
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di materiali metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento	Da 35 a 150
17 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani di oggetti taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti	Da 60 a 500
17 comma 4	Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi	Da 35 a 150
17 comma 4	Conferimento di rifiuti in borse e sacchi non trasparenti, che occultano completamente il contenuto	Da 50 a 150
17 comma 4	Conferimento di rifiuti all'esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi non piegati	Da 35 a 150
18 comma 2	Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento	Da 35 a 150

18 comma 2	Conferimento della frazione umida in sacchi non biodegradabili	Da 50 a 250
19 comma 1	Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale	Da 60 a 300
19 comma 4	Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio di raccolta	Da 50 a 150
19 comma 1	Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti	Da 35 a 250
19 comma 4	Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dall'Ufficio Ambiente	Da 60 a 300
21 comma 5	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunale al di fuori degli orari previsti	Da 100 a 500
21 comma 5	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunali senza utilizzare gli appositi contenitori e le modalità di conferimento previste	Da 60 a 500
32 comma 3	Conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta su chiamata in modo non conforme alle previsioni	Da 60 a 300
8 comma 5	Conferimento di rifiuti non conformi a quelli previsti per ciascuno dei contenitori collocati nel Cimitero cittadino	Da 35 a 150
37 comma 4	Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione	Da 60 a 300
41 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni	Da 60 a 200
41 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi	Da 100 a 300
41 comma 3	Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti	Da 100 a 300
41 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni	Da 100 a 300
41 comma 5	Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i diversi comparti, ove presente	Da 60 a 300
42	Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area privata	Da 35 a 300
39 comma 7	Utilizzo di forme da quanto autorizzato per lo svolgimento di manifestazioni	Da 60 a 300

45 comma 1	Volantinaggio in modo difforme da quello consentito	Da 60 a 500
46 comma 1	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività di tinteggiatura e di edilizia	Da 60 a 500
48 comma 2 e 3	Mancato spalamento della neve e spargimento di sali antigelo atossici	Da 60 a 300
48 comma 5	Mancata rimozione di autoveicolo che crea intralcio allo spazzamento della neve e alla viabilità	Da 60 a 500
48 comma 4	Mancata rimozione di festoni e lame di ghiaccio protesi su vie e aree pubbliche	Da 60 a 500
49 comma 1	Mancata pulizia delle deiezioni canine	Da 50 a 150
51 comma 1	Abbandono di rifiuti urbani	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
51 comma 1	Abbandono di rifiuti speciali	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
51 comma 1	Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
51 comma 3	Combustione all'aperto di rifiuti vegetali	Da 50 a 300
51 comma 3	Combustione all'aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici.	Da 100 a 500
51 comma 4	Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri	Da 50 a 500

\* \* \*

## ALLEGATO "B" - PRASSI OPERATIVA PER LA CONSEGNA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Comune mette a disposizione in comodato d'uso gratuito delle utenze TARI i seguenti contenitori al fine di favorire e sviluppare la raccolta differenziata:

- Residuo secco colore grigio da 40/50/120/240/1100 litri dotati di microchip (utenze residenziali e utenze non residenziali)
- Presidi igienici colore grigio da 50 litri dotati di microchip (a richiesta per minori o anziani – solo utenze residenziali)

Le varie tipologie di contenitori sono soggette alla disponibilità del momento in funzione degli acquisiti periodici effettuati dal Comune.

I contenitori per la raccolta differenziata vengono assegnati ai richiedenti per la prima fornitura in sede di attivazione dell'utenza TARI secondo le distinzioni sopraelencate e le tipologie di utenze residenziali di seguito elencate:

### **Residuo secco (RSU) (colore grigio)**

Bidone da 40/50 litri dotato di microchip (per le sole utenze domestiche)

Bidone da 50 litri dotati di microchip per i presidi igienici di minori ed anziani (a richiesta per le sole utenze domestiche)

Bidone carrellato da 120/240/1100 litri (per le altre utenze in funzione della necessità)

Si precisa che, in caso di rottura o furto, il contenitore dotato di microchip potrà essere richiesto secondo le modalità che verranno determinate dal Servizio Ambiente.

Resta a carico dell'utenza:

- la collocazione dei contenitori all'interno dello stabile, nel locale adibito alla raccolta rifiuti o in altra area interna di facile accesso,
- la custodia giornaliera e la igienizzazione periodica dei contenitori,
- l'esposizione ed il ritiro dei contenitori nei giorni e negli orari prescritti.

\* \* \*

## ALLEGATO "C" - CARATTERISTICHE LOCALE IMMONDEZZAIO O PIAZZOLA ECOLOGICA DI OGNI FABBRICATO

Ogni immobile residenziale o non residenziale ubicato sul territorio comunale deve essere dotato di locale immondezzaio o in alternativa di piazzola ecologica interna dove ogni utente ivi residente ed iscritto a ruolo TARI possa depositare il proprio rifiuto in maniera differenziata prima del conferimento a bordo strada nel giorno di raccolta. Entrambi i tipi di installazione devono essere opportunamente dimensionate dal progettista dell'immobile secondo le specifiche necessità delle utenze insediabili nell'immobile di cui è a servizio. Tale locale/piazzola deve essere ubicato a distanza dai locali di abitazione tale da evitare la creazione di molestie igienico-sanitarie agli stessi o ad altri locali afferenti alla proprietà di terzi. Deve inoltre essere dotato di presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e scarico regolamentare delle acque reflue dotato di pozzetto sifonato, e dovranno inoltre essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa contro i topi ed i parassiti in genere. Per ogni specifica ulteriore si fa riferimento al Titolo III del Regolamento Locale di Igiene ed in particolare al punto dal 3.4.56 e seguenti.

- Locale immondezzaio

E' un locale chiuso e coperto, con altezza minima interna di 2,00 m dotato di porta metallica di dimensioni minime 0,90\*1,80 m. Il pavimento e le pareti, dotati di raccordi arrotondati, sono costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile come le piastrelle. E' dotato di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata all'esterno. Può essere posizionato all'interno del corpo del fabbricato o in corpo separato.

- Piazzola ecologica interna

E' un'area a cielo libero ma appositamente segregata e coperta alla vista. Il pavimento, e le eventuali pareti, sono costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile come le piastrelle. Il pavimento può essere costituito da una platea impermeabile.

\* \* \*

## ALLEGATO "D" - PRASSI OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI SU CHIAMATA

Per rifiuto ingombrante si intende tutto ciò che con una normale diligenza non entra in un autoveicolo. Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su chiamata non va confuso con lo svuotamento/trasloco dei materiali contenuti nella propria abitazione e pertinenze. Pertanto il personale G.Eco non è autorizzato a recarsi direttamente all'interno dei locali dell'utente o nelle aree private dello stesso.

Al fine esplicativo e non esaustivo, nella definizione di rifiuto ingombrante sono compresi: divani, poltrone, letti, materassi, armadi, frigoriferi, lavatrici, televisori (solo se grandi dimensioni) ed altri grandi elettrodomestici. NON sono compresi: sfalci del verde, piccoli elettrodomestici, piani di cottura, lettiere degli animali, sedie, mensole, macchine da cucire, forno a microonde, condizionatori, scaldabagno, lavandino, vaso igienico, bidet, ecc. (indicativamente tutto ciò che entra nel bagaglio di una autovettura).

Il mancato possesso di un automezzo per il trasporto dei propri rifiuti ingombranti ai Centri di Raccolta e/o una età avanzata non sono titolo sufficiente per accedere al servizio di ritiro rifiuti ingombranti gestito dal Comune.

\* \* \*

## ALLEGATO “E” - RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

### Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

### Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

\* \* \*

## ALLEGATO "F" - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO

### Caratteristiche generali

I Centri di Raccolta Comunale sono aree realizzate ai sensi del D.M. 08.04.2008, destinate a raccogliere e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata da soggetti iscritti alla categoria 1 sottocategoria Gestione Centri di Raccolta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), sulla base di apposito atto di affidamento del Comune.

Il Centro di Raccolta opera sulla base della Deliberazione CC n. \*\*\*\* del \*\*\*\*\*.

### Ubicazione

Il Centro di Raccolta è allocato in area di proprietà comunale, in via San Giovanni Bosco.

### Elementi strutturali ed attrezzature del Centro di Raccolta

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono il Centro di Raccolta sono i seguenti:

- viabilità d'accesso;
- aree a verde interne;
- piazzali pavimentati e parcheggi interni;
- viabilità interna e di servizio;
- edifici di servizio;
- servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna);
- attrezzature.

### Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.

Il Centro di Raccolta è destinato alla raccolta, stoccaggio, avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08.04.2008 e D.Lgs. 152/2006), delle seguenti tipologie di rifiuto:

- Frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, dei contenitori per liquidi in plastica, del vetro etc conferite dal Gestore.
- Frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente da utenze domestiche e non domestiche, per le quali presso il Centro di Raccolta sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta.
- Specifiche tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche conferite da soggetti tenuti al loro ritiro in base alle vigenti normative settoriali.

Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali.

### Operatori addetti al servizio

Sono considerati operatori addetti al servizio di gestione del Centro di Raccolta:

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere il Centro di Raccolta, nonché di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

### Modalità di accesso al Centro di Raccolta

L'accesso ai Centri di raccolta, finalizzato al conferimento dei rifiuti, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze domestiche;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte di utenze non domestiche, per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che non superino i 5 mc;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso il Centro di Raccolta da parte di utenze non domestiche per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che superino i 5 mc;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte Gestore del servizio.

L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

Le utenze non domestiche possono effettuare lo scarico dei rifiuti urbani esclusivamente se regolarmente iscritte alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento dei propri rifiuti l'esibizione di copia conforme all'originale della vigente iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori rifiuti.

È facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze domestiche e non domestiche che intendono effettuare il conferimento dei rifiuti l'esibizione di idoneo pass abilitativo allo scarico assegnato dal Comune, laddove previsto.

#### **Modalità di conferimento dei rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- le seguenti frazioni: ingombranti, legno, sfalci e potature conferite da utenze non domestiche, preliminarmente al conferimento dovranno essere quantificate e registrate su apposita modulistica, al fine della loro tariffazione puntuale;
- il conferimento avverrà alla presenza degli operatori addetti al servizio, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori addetti al servizio, potrà rivalersi nei modi di cui al presente Regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori addetti al servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori addetti al servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'art.30.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta**

Lo stoccaggio, la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno del Centro di Raccolta ed il loro prelievo al fine del conferimento agli impianti di trattamento verranno effettuate esclusivamente dagli operatori addetti al servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È fatto divieto del prelievo dal Centro di Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati al presente allegato.

Il Gestore del servizio è tenuto alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145 nonché alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148.

\* \* \*